

Materiale Eterogeneo Biologico (MEB)



Introduzione

Ad aprile 2018, dopo diversi anni di trattative su scala europea, il settore delle sementi sostenibili ha vinto una battaglia cruciale a Bruxelles, attraverso l'adozione del **nuovo Regolamento Europeo sull'agricoltura biologica**.

Tra le varie novità positive, il **Regolamento EU n°2018/848** ha aperto la possibilità, a tutti gli operatori, dal 1 gennaio 2022, di immettere sul mercato sementi di "materiale eterogeneo biologico", da utilizzare in agricoltura biologica, nell'orticoltura hobbistica ma anche nell'agricoltura convenzionale.

Questa possibilità dovrebbe consentire all'agricoltura biologica di raggiungere i suoi obiettivi fondamentali, e in particolare a "contribuire a un elevato livello di biodiversità", nonché di facilitare "il controllo di parassiti ed erbe infestanti" prevenendo i danni da essi causati, secondo i termini del Regolamento stesso. Dovrebbe inoltre consentire di soddisfare uno dei requisiti essenziali della produzione biologica: ovvero che per la produzione di piante e prodotti vegetali biologici può essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione vegetale biologico (semi, tuberi, ecc.). La disponibilità sul mercato della nuova categoria delle sementi biologiche dovrebbe contribuire a porre fine alle numerose deroghe alla legge.

Affinché questi progressi normativi siano efficaci, è tuttavia necessario che **gli operatori sul campo li facciano propri e si impegnino alla commercializzazione, riproduzione e utilizzo di sementi di materiale eterogeneo biologico**.

Che cos'è il Materiale Eterogeneo Biologico (MEB)

L'articolo 3 (18) del Regolamento EU definisce MEB come un insieme vegetale che:

- a) **presenta caratteristiche fenotipiche comuni;**
- b) **è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica [...];**
- c) **non è una varietà [...];**
- d) **non è una miscela di varietà;**
- e) **è stato prodotto in regime biologico (art. 3§19).**

Non si tratta, in altre parole, di "varietà" - nel senso comune del termine - ma di popolazioni i cui individui (le "diverse unità riproduttive") non sono uguali o omogenei tra loro, ma **mostrano invece una grande diversità di tratti botanici, pur mantenendo alcune caratteristiche comuni**, che consentono di identificare questi individui come appartenenti ad uno specifico gruppo.

Il MEB non è da considerarsi una 'varietà' ai sensi del regolamento n. 2100/94 "sulla privativa vegetale", perché non è uniforme. Per ricevere tale denominazione, l'insieme vegetale deve essere nuovo, distinto, uniforme e stabile. A queste condizioni è possibile ottenere il diritto di proprietà intellettuale sulla 'varietà'. Il MEB non può quindi essere tutelato da diritto di proprietà intellettuale.

Appartiene quindi, per la sua caratteristica di eterogeneità, al pubblico dominio.



Allo stesso modo, il **MEB non può essere un miscuglio di «varietà» ricostituito ogni anno** - sempre ai sensi del Regolamento n. 2100/94 - perché non possono essere aggiunte, nello stesso lotto, «varietà» omogenee, tutelate da proprietà intellettuale.

Infine, per essere immesso sul mercato con questa denominazione, il MEB deve essere stato propagato **in condizioni di agricoltura biologica per almeno una generazione per le specie annuali e per almeno due generazioni per le specie biennali e altre specie perenni**.



Le nuove regole per la commercializzazione

Le nuove regole per la commercializzazione di Materiale Eterogeneo Biologico sono fornite dal **Regolamento EU n°2018/848** e dagli **Atti Delegati n°2021/1189** adottati dalla Commissione Europea il 7 maggio 2021. **Entrambi i testi sono entrati in vigore il 1 gennaio 2022.**

Ambiti di applicazione

Le specie interessate da questo regime di commercializzazione sono quelle coperte dalla «legislazione orizzontale» sulla commercializzazione delle sementi, che riguardano in particolare piante foraggere, cereali, ortaggi, piante ornamentali, patate, piante oleaginose e da fibra, materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ecc.

Dopo aver inviato un dossier descrittivo del materiale genetico vegetativo all'autorità competente, il materiale eterogeneo biologico può essere commercializzato. Tale comunicazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione accettata dagli organi ufficiali. Tre mesi dopo, a condizione

che non siano richieste ulteriori informazioni, ovvero che non sia stato comunicato nessun rifiuto formale al proponente, si ritiene che l'autorità competente abbia preso atto della notifica e del suo contenuto.

Dopo aver preso atto espressamente o implicitamente della notifica, **l'organismo ufficiale responsabile può procedere all'iscrizione del MEB notificato**. Tale iscrizione è gratuita per il proponente.

In deroga, il trasferimento di limitate quantità di materiale genetico vegetale di MEB destinato **alla ricerca e allo sviluppo di materiale eterogeneo biologico**, è esentato da ogni formalità e può verificarsi liberamente.

Come deve essere descritto il Materiale Eterogeneo Biologico

Negli atti delegati sono specificati gli elementi che devono essere inseriti nel fascicolo di notifica del MEB prima di essere messo sul mercato. La descrizione dovrà essere composta da **5 informazioni**:

1. le caratteristiche fenotipiche (botaniche) (descrizione delle differenze e somiglianze osservate tra gli individui - caratteristiche comuni ed eterogeneità) **e/o agronomiche** (resa, resistenza ai parassiti, gusto, ecc.) del materiale ed i risultati di eventuali prove relative a tali caratteristiche;

2. il tipo di tecnica utilizzata per la selezione o la riproduzione di tale materiale (qui non è necessariamente richiesta un'attività di miglioramento nel senso proprio del termine);

3. il materiale genetico utilizzato per selezionare o riprodurre il materiale;

4. le pratiche di selezione e gestione del materiale in azienda;

5. il luogo di selezione o di coltivazione, comprese le informazioni sull'anno di produzione e una descrizione delle condizioni pedoclimatiche.

Gli atti delegati specificano inoltre **quali tecniche possono essere utilizzate per la selezione o la riproduzione di MEB**:

1. tecniche che portano alla creazione di "popolazioni evolutive";

2. pratiche di "gestione in azienda", inclusa la selezione dell'agricoltore e il mantenimento o conservazione del materiale;

3. ogni altra tecnica di miglioramento o produzione.

Le possibilità rimangono quindi molto aperte e consentiranno la notifica sia del cosiddetto materiale "tradizionale" o "locale", conservato per selezione naturale o frutto della selezione degli agricoltori, sia di nuovo materiale, derivante da attività di miglioramento informali o, al contrario, che seguano precisi protocolli agronomici.




Standard di qualità applicabili (qualità sanitaria, purezza specifica e germinazione)

Le regole sui requisiti minimi di qualità, in particolare per quanto riguarda la sanità, la purezza specifica e la germinazione, sono stabilite dalle direttive di settore (Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 20. Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri). Tuttavia, per quanto riguarda il tasso di germinabilità, gli atti delegati prevedono la **possibilità di immettere sul mercato sementi di materiale eterogeneo biologico non conformi alle quote minime previste da tali norme**, a condizione che il fornitore lo indichi in etichetta o direttamente sulla confezione.

Regole sull'etichettatura e il confezionamento

Per quanto riguarda gli imballaggi, si distingue tra piccoli confezioni, come definiti nell'allegato II degli atti delegati, e altri imballaggi.

Le piccole confezioni possono essere sigillate senza bisogno di uno speciale dispositivo di chiusura. Mentre gli imballaggi di maggiori dimensioni devono essere chiusi in modo tale da non poter essere "aperti senza lasciare segni di manomissione sull'imballo o sul contenitore".



Sui colli o contenitori di materiale eterogeneo deve essere apposta un'etichetta gialla con una croce diagonale verde (vedi a lato), che riporti le informazioni elencate nell'allegato I degli atti

delegati (nome del materiale eterogeneo biologico, nome e indirizzo del produttore, paese di produzione, ecc.).

Queste informazioni possono anche essere stampate direttamente sull'imballaggio o sul contenitore, in questo caso non è richiesta la croce verde su sfondo giallo.

Per le piccole confezioni trasparenti, l'etichetta può essere collocata all'interno dell'imballo, purché sia ben leggibile.

In deroga a tali norme, è previsto che le sementi di MEB possano essere vendute direttamente agli utilizzatori finali in imballaggi non contrassegnati e non sigillati, nei quantitativi massimi previsti dall'allegato II del Regolamento n°2021/1189, a condizione che l'acquirente possa ottenere, su richiesta, per iscritto e al momento della consegna, le indicazioni relative alla specie, alla denominazione del materiale e al numero di riferimento del lotto.

ALLEGATO II

QUANTITATIVI MASSIMI DI SEMENTI IN PICCOLE CONFEZIONI DI CUI ALL'ART. 7, PARAGRAFO 5

Specie	Quantità netta massima di sementi (Kg)
Piante foraggere	10
Barbabietole	10
Cereali	30
Piante oleaginose e da fibra	10
Tuberi-seme di patate	30
Sementi di ortaggi:	
Leguminose	5
Cipolle, cerfoglio, asparagi, bietole bianche o bietole da costa, barbabietole rosse o bietole da orto, rape, angurie, zucche, zucchine, carote, ravanelli, scorzonera, spinaci e valeriana	0,5
Tutte le altre specie di orticole	0,1

Obblighi di tracciabilità

Gli operatori devono conservare, per un periodo di 5 anni:

- copia del fascicolo di notifica inviato all'autorità competente;
- copia dei documenti forniti nell'ambito dei controlli della certificazione biologica;
- copia del certificato biologico ottenuto;
- le informazioni che consentono l'identificazione degli operatori che hanno fornito loro materiale genetico per la selezione o la riproduzione del loro "materiale eterogeneo biologico", se applicabile.

Inoltre, gli operatori devono tenere un registro contenente le seguenti informazioni: specie e denominazione del "materiale eterogeneo biologico" notificato, tipo di tecnica utilizzata per la sua produzione, descrizione di tale materiale, luogo di riproduzione, luogo di produzione e aree utilizzate per la produzione, nonché le quantità prodotte.

Tale registro deve essere sempre aggiornato e accessibile alle autorità competenti in caso di ispezione.



Controlli

Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento n. 2018/848, la produzione biologica è soggetta ai controlli ufficiali previsti dal regolamento n. 2017/625 del 15 marzo 2017.

In questo quadro, **il MEB sarà soggetto a controlli ufficiali basati sul rischio** per garantire il rispetto delle regole sopra descritte.

Si tratta quindi di un **sistema di controlli non sistematico a posteriori o post-commercializzazione**, simili a quelli che si applicano alle cosiddette sementi "standard" (sementi ortive) ai sensi della normativa orizzontale in materia di commercializzazione delle sementi e distinti da quelli applicabili alle cosiddette sementi "certificate", che sono soggette a controlli a priori o pre-commercializzazione ai sensi della normativa orizzontale.

Mantenimento

I requisiti di mantenimento sono rilevanti principalmente per le varietà protette da diritto di proprietà intellettuale. Infatti, il diritto di proprietà intellettuale decade quando il titolare del diritto non ha adottato alcuna misura di mantenimento e quindi non è più in grado di fornire all'autorità competente il materiale genetico che manifesta le stesse caratteristiche descritte al momento in cui il diritto è stato concesso.

Nel caso del MEB che non può essere protetto da proprietà intellettuale e la cui diversità genetica e dinamicità comporteranno necessariamente dei cambiamenti delle sue caratteristiche nel tempo, il mantenimento diventa un vincolo gravoso, soprattutto quando la diversità del materiale offerto è ottima e il mercato di riferimento è piccolo.

In tali circostanze, **gli atti delegati prevedono che gli operatori svolgano attività di mantenimento, iscritte in un registro, solo se "possibili" e solo per il periodo durante il quale il materiale viene immesso sul mercato.**

Fonti

Organic Heterogeneous Material - A new marketing regime for diversified seed populations - Seeds4all 2021

Scheda realizzata nell'ambito del progetto "CONSEMI: Consolidamento di filiere cerealicole innovative basate su semi adattati ai sistemi agroecologici locali"

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 - 2020. Organismo responsabile dell'informazione: Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Foreste Misura: 16 - COOPERAZIONE Reg. (UE) n. 1305/2013, D.G.R. 736/2018



Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



REGIONE DEL VENETO

